

**CONVENZIONE TRA I COMUNI DI FONTANIVA E COLLE UMBERTO PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE**

L'anno 2018 il giorno 16 del mese di maggio, tra il Comune di Fontaniva (C.F. 81000430280) legalmente rappresentato dal Sindaco Lorenzo Piotto, ed il Comune di Colle Umberto (C.F. 84000770267) legalmente rappresentato dal Sindaco Edoardo Scarpis, si conviene e si stipula quanto segue;

PREMESSO

- L'Amministrazione Comunale di Fontaniva con delibera di C.C. n. 12 del 03.05.2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge e l'Amministrazione Comunale di Colle Umberto con delibera di C.C. n. 6 del 30.04.2018, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997;

ART. 1 - OGGETTO E FINE

I Comuni di Fontaniva (PD) e di Colle Umberto (TV), con una popolazione complessiva al 31/12/2017 di n. 13.154 abitanti, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria comunale, ottenendo anche un risparmio nella relativa spesa.

ART. 2 - COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Fontaniva assume la veste di Comune capo convenzione.

ART. 3 - NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione, sentito il collega, compete la nomina e revoca del Segretario Comunale.

Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 dell'Agenzia Segretari Comunali.

ART. 4 - MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in tutti i Comuni convenzionati.

Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale si provvederà con altro Segretario Comunale individuato dal Sindaco capo convenzione.

ART. 5 - ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun Comune per un numero di ore lavorative proporzionale alla percentuale di compartecipazione alla spesa.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario Comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6 - RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali, approvato in data 16/5/2001 e dai contratti successivi, graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

Comune di Fontaniva 50%;

Comune di Colle Umberto 50%.

La presente percentuale di compartecipazione potrà essere modificata di comune accordo delle rispettive Amministrazioni, con deliberazione consiliare, in funzione delle diverse esigenze derivanti dall'organizzazione dei due Comuni.

Le eventuali attribuzioni di incarichi aggiuntivi al Segretario Comunale, previo accordo con il medesimo, saranno assegnati direttamente ed individualmente da ciascun Sindaco, in funzione delle necessità organizzative di ciascun Comune e saranno retribuite autonomamente dal Comune richiedente, con ulteriori risorse aggiuntive, nel rispetto dei criteri contenuti nel CCNL di categoria e dai successivi Contratti Collettivi Integrativi.

Le spese per l'accesso dalla sede del Comune capo-convenzione alla sede convenzionata, saranno a carico di quest'ultima che provvederà direttamente al pagamento, previo riscontro a norma dell'art. 45, comma 2, del CCNL di categoria.

ART. 7 - DECORRENZA E DURATA

La presente convenzione decorrerà dalla presa atto di costituzione di essa da parte del Prefetto competente e avrà durata pari al mandato del Sindaco del Comune Capofila.

In ogni caso, lo scioglimento anticipato della convenzione potrà avere luogo anche a richiesta del Comune convenzionato che ne faccia istanza con apposita deliberazione consiliare. In tal caso, lo scioglimento decorrerà dal primo giorno del secondo mese successivo dal giorno di esecutività della deliberazione.

ART. 8 - REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della normativa vigente.

ART. 9 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, in particolare si rinvia al D.Lgs.n.267/2000, al CCNL di categoria e successivi Contratti Collettivi Integrativi, nonché a tutte le deliberazioni dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, infine ai Regolamenti e agli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi C.C. e dall'atto d'individuazione del segretario titolare, sarà inviata, in copia autentica, all'Agenzia autonoma per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali sezione regionale del Veneto per i conseguenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Fontaniva

Lorenzo Piotto



Il Sindaco del Comune di Colle Umberto

Edoardo Scarpis